



Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden  
Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun  
Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni

---

# **Consultazione**

## **Attuazione della riforma territoriale**

**Revisione parziale della  
Costituzione cantonale (Cost. cant.)**

Coira, 22 settembre 2011


## Indice

1	Situazione iniziale.....	3
1.1	Decisioni strategiche del Gran Consiglio .....	3
1.2	Strutture statali attuali nei Grigioni.....	5
2	Motivi della riforma .....	12
2.1	Progetti e sviluppi in corso.....	12
2.2	Necessità d'agire per quanto riguarda le strutture esistenti .....	16
3	Regione quale livello intermedio.....	19
3.1	Possibili compiti delle future regioni.....	19
3.2	Requisiti posti ai singoli settori di competenza.....	19
3.3	Concezione delle regioni .....	26
3.4	Prese di posizione .....	26
3.5	Ipotizzabile: otto o dieci regioni .....	28
3.6	Indicazione relativa a un'eventuale riforma elettorale .....	32
3.7	Proposta del Governo: dieci regioni.....	32
4	Configurazione del progetto .....	33
4.1	Configurazione formale .....	33
4.2	Spiegazioni relative alle singole disposizioni .....	37
5	Conseguenze finanziarie e per il personale .....	41
5.1	Conseguenze per il Cantone .....	41
5.2	Conseguenze per i comuni.....	41
5.3	Conseguenze per i distretti.....	42
5.4	Conseguenze per le corporazioni regionali.....	42
6	Attuazione ed entrata in vigore .....	43

# 1 Situazione iniziale

## 1.1 Decisioni strategiche del Gran Consiglio

Nella sessione di febbraio 2011, il Gran Consiglio si è occupato di questioni strategiche relative alla riforma dei comuni e alla riforma territoriale (messaggio quaderno n. 8/2010-2011). Con 24 questioni di principio, esso ha potuto prendere posizione in merito agli obiettivi della riforma proposti dal Governo e tracciare i contorni delle relative strategie di attuazione. Il Gran Consiglio ha constatato senza opposizioni che il Cantone è sovrastrutturato. Inoltre, sarebbe necessaria una riforma che consideri tutti i livelli statali. Il riorientamento dovrà avvenire in due tappe: a livello comunale con una **riforma dei comuni**, a livello regionale con una **riforma territoriale**.



Nel suo rapporto e nel suo messaggio sulla riforma dei comuni e sulla riforma territoriale, il Governo ha stabilito i seguenti obiettivi strategici per una riforma completa:

- Le strutture statali vanno adeguate in modo coerente alle esigenze attuali e future poste all'adempimento dei compiti.
- La capacità di prestazione, la capacità di autofinanziamento e la responsabilità propria dei comuni politici vanno rafforzate.
- I comuni devono svolgere i loro compiti in modo possibilmente autonomo, prossimo al cittadino, efficace e conveniente.
- Le premesse per la necessaria ristrutturazione della perequazione finanziaria intracantonale vanno migliorate.

- La semplificazione delle strutture a livello regionale deve aumentare la trasparenza e la sicurezza giuridica, nonché migliorare le premesse per l'adempimento regionale dei compiti.

Il Gran Consiglio ha approvato questi obiettivi. Esso ha anche risposto alla domanda relativa alla strategia da adottare per raggiungere gli obiettivi:

- Con una riforma dei comuni avviata sempre sulla base dell'approccio bottom-up, entro il 2020 il numero dei comuni andrà ridotto a 50 - 100 e a lungo termine a meno di 50.
- Con una riforma territoriale da ancorare nella Costituzione secondo un approccio top-down, il Cantone andrà articolato nei tre livelli statali Cantone, regione e comuni.
- La necessaria riforma delle strutture andrà discussa, decisa e attuata in diverse tappe. L'attribuzione di compiti alla regione andrà decisa nel singolo caso.
- La riforma delle strutture andrà eseguita in modo indipendente dalla discussione sulla modifica del sistema elettorale per il Gran Consiglio.

Conformemente all'incarico del Gran Consiglio, gli adeguamenti giuridici che andranno effettuati in seguito dovranno avvenire a tappe.

In merito alla **riforma territoriale**, il Gran Consiglio ha espresso i seguenti intenti strategici:

### **Regioni:**

- Gli attuali distretti e le attuali corporazioni regionali devono confluire in 8 - 11 regioni, stabilite dall'autorità.
- Alle regioni andranno delegate la giurisdizione civile e penale degli attuali distretti.
- Le regioni potranno servire ai comuni per adempiere ai compiti sovracomunali e, secondo le regole della collaborazione intercomunale, dovranno essere prive di competenze in materia fiscale e legislativa.
- Gli organi decisionali delle regioni potranno essere costituiti esclusivamente da membri dei municipi.
- I compiti amministrativi cantonali potranno essere delegati alle regioni.
- Le regioni dovranno essere definite prima del 1° gennaio 2013.

### **Circoli:**

- Ai circoli non andranno più delegati compiti amministrativi cantonali.
- Fino all'attuazione delle strutture a livello regionale, per l'evasione di compiti comunali o intercomunali si dovrà ancora poter ricorrere ai circoli.
- La questione dei circondari elettorali per il Gran Consiglio andrà coordinata con la riforma territoriale e andrà affrontata secondo il principio "Prima la riforma territoriale, poi la riforma elettorale".

## 1.2 Strutture statali attuali nei Grigioni

Attualmente, nel Cantone dei Grigioni i compiti pubblici vengono svolti, oltre che dal Cantone, da 178 comuni<sup>1</sup>, 108 comuni patriziali, 39 circoli, 11 distretti, 13 corporazioni regionali e oltre 400 forme di collaborazione intercomunale.

Al momento della fondazione dello Stato federale nel 1848, nel Cantone dei Grigioni vi erano 48 Vecchi Comuni. I villaggi all'interno di questi vecchi comuni erano chiamati vicinie. La Costituzione federale del 1848 obbligò i Cantoni a creare delle strutture democratiche. Nacquero così i diritti di codecisione democratici diretti che resero sovrani gli aventi diritto di voto. In seguito a ciò, il 1° aprile 1851 entrò in vigore la "legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in distretti e circoli" che introdusse 39 **circoli** e 14 **distretti** per l'evasione di compiti politici, giudiziari e amministrativi. Le vicinie citate nella legge per descrivere le relative delimitazioni geografiche divennero perlopiù comuni **politici**.

Di seguito viene illustrato lo sviluppo intervenuto da allora nelle strutture del cosiddetto livello intermedio.

### Circoli

Dalla radicale riforma territoriale e delle strutture del 1851, la suddivisione in 39 circoli è rimasta pressoché invariata. I confini dei circoli sono cambiati solo a seguito di singole aggregazioni di comuni:


- prima dell'aggregazione con Davos, Wiesen apparteneva al Circolo di Bergün (oggi a quello di Davos)
- prima dell'aggregazione con Flond, Surcuolm apparteneva al Circolo di Lugnez (oggi a quello di Ilanz)
- prima dell'aggregazione con Grüşch, Fanas e Valzeina appartenevano al Circolo di Seewis (oggi a quello di Schiers).

Finora non si sono ancora verificate aggregazioni volontarie di circoli, permesse all'interno di un medesimo distretto dall'art. 68 cpv. 2 della Costituzione cantonale (Cost. cant.; CSC 110.100).

---

<sup>1</sup> Fatta salva l'approvazione del Gran Consiglio, il 1° gennaio 2012 i Comuni di Igis e Mastrils si aggregarono per formare il Comune di Landquart e i Comuni di Trun e Schlans per formare il Comune di Trun. A quel momento esisteranno quindi ancora 176 comuni.

I circoli sono corporazioni territoriali del diritto pubblico con personalità giuridica propria e servono da circondario elettorale per le elezioni del Gran Consiglio (art. 70 cpv. 1 e 3 Cost. cant).



Kartenherstellung: GISZ, 15.08.2011

39 Circoli	Popolazione 2010		Popolazione 2010		Popolazione 2010			
	Numero	in %	Numero	in %	Numero	in %		
Coira	33'756	17.52%	Schanfigg	3'861	2.00%	Küblis	1'813	0.94%
Fünf Dörfer	17'880	9.28%	Schiers	3'872	2.01%	Schams	1'798	0.93%
Engadina Alta	17'051	8.85%	Suot Tasna	3'798	1.97%	Ramosch	1'740	0.90%
Rhäzüns	11'398	5.92%	Poschiavo	3'506	1.82%	Bregaglia	1'601	0.83%
Davos	11'166	5.80%	Lugnez	3'371	1.75%	Val Müstair	1'592	0.83%
Disentis	8'091	4.20%	Alvaschein	3'343	1.74%	Luzein	1'565	0.81%
Ilanz	7'861	4.08%	Sur Tasna	2'540	1.32%	Belfort	1'500	0.78%
Trins	7'375	3.83%	Churwalden	2'450	1.27%	Brusio	1'123	0.58%
Maienfeld	6'213	3.23%	Surses	2'436	1.26%	Bergün	948	0.49%
Thusis	5'688	2.95%	Mesocco	2'283	1.19%	Calanca	766	0.40%
Roveredo	4'814	2.50%	Ruis	2'039	1.06%	Rheinwald	763	0.40%
Domleschg	4'253	2.21%	Jenaz	1'962	1.02%	Safien	415	0.22%
Klosters	3'892	2.02%	Seewis	1'928	1.00%	Avers	170	0.09%
<b>Totale</b>						<b>192'621</b>	<b>100%</b>	

I circoli assolvono i **compiti** loro assegnati dal Cantone o dai comuni (art. 70 cpv. 2 Cost. cant). Ai circoli si possono in linea di principio assegnare tutti i compiti che si possono assegnare anche a una corporazione di comuni di diritto pubblico. Si tratta normalmente di questioni relative al circolo e quindi sovracomunali. Di fatto solo pochi circoli si fanno carico spontaneamente di simili compiti pubblici. Ne sono un esempio i Circoli di Domleschg (scuola di circolo), dell'Engadina Alta (ospedale, casa per anziani e di cura, pianificazione regionale, promozione dei trasporti pubblici regionali, promozione della destinazione turistica Engadina Alta) e di Surses (ospedale, casa per anziani e di cura, scuola di circolo). Diversi circoli sbrigano inoltre compiti comunali nel settore fiscale (cosiddette alleanze fiscali).

In occasione della votazione popolare del 17 maggio 2009, all'elettorato grigionese era stata sottoposta la questione di fondo relativa all'assegnazione o meno, in futuro, di compiti giudiziari ai circoli nel quadro dell'attuazione dei Codici di procedura penale e civile svizzeri (riforma della giustizia, messaggio quaderno n. 9/2008-2009). Il Popolo sovrano aveva deciso l'abrogazione dell'art. 54 n. 3 Cost. cant. con il 61 per cento di voti favorevoli e il 39 per cento di voti contrari. A partire dal 1° gennaio 2011, tutti i compiti giudiziari dei circoli sono quindi stati delegati alla Procura pubblica per quanto riguarda la giustizia penale e ai tribunali distrettuali per quanto riguarda la giustizia civile.

Dal 1° gennaio 2011, ai circoli rimangono ancora tre settori di competenza:

- lo svolgimento delle elezioni di circolo;
- singoli compiti amministrativi particolari, come ad esempio:
  - determinati compiti a favore dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni, in caso di danni causati dalla natura;
  - autorizzazione di lotterie di intrattenimento (lotterie, tombole);
- compiti affini alla giustizia nell'ambito del diritto civile, in particolare:
  - Ufficio dello stato civile;
  - autorità tutoria e tutela d'ufficio;
  - vigilanza sulle aste pubbliche;
  - ufficio esecuzioni, nonché
  - notariato di circolo.

## **Distretti**

Anche i distretti sono stati creati a metà del XIX secolo. La legge sulla costituzione di tribunali distrettuali venne accolta nel 1848 e adeguata l'anno successivo. La struttura territoriale in 14 distretti avvenne poi con la già citata legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in distretti e circoli del 1851. La suddivisione è rimasta invariata per 150 anni. Solo la riforma giudiziaria del 2000 ha adeguato i confini dei distretti alle mutate condizioni e ha ridotto il numero dei distretti.

Il Cantone dei Grigioni oggi è suddiviso in undici distretti che, nell'ambito dei loro poteri giurisdizionali e dei compiti conferiti loro, hanno capacità giuridica e di agire (art. 35 legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG], CSC 173.000). I distretti costituiscono in primo luogo le circoscrizioni giudiziarie per la giurisdizione civile e penale di prima istanza (art. 68 e 71 Cost. cant.). In ogni distretto esistono quindi un tribunale distrettuale, una giudicatura di pace e un'autorità di conciliazione in materia di locazione; dal punto di vista amministrativo queste ultime sono annesse al tribunale distrettuale (cfr. art. 45 e 51 LOG). Dal 2001, anche gli uffici fallimenti sono organizzati per distretti (cfr. art. 10b e 10c ordinanza d'esecuzione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento [OE della LEF]; CSC 220.100); dal punto di vista amministrativo essi sono annessi in parte al Tribunale distrettuale, in parte all'Ufficio esecuzioni. Non sono compiti dei distretti ai sensi del diritto Cantonale quelli (affini alla giustizia) che vengono svolti completamente o parzialmente a livello di distretto, in virtù di una regolamentazione contrattuale dei circoli.

A seguito del loro stato giuridico, i distretti non dispongono di organi in senso giuridico e non dispongono di competenze legislative. I compiti della giurisprudenza e dell'amministrazione della giustizia vengono esercitati dalle autorità giudiziarie menzionate in precedenza e dall'Ufficio fallimenti. La loro nomina, composizione, entità e organizzazione vengono disciplinate in modo esaustivo dal diritto cantonale (cfr. in particolare art. 35-56 LOG, nonché le ordinanze CSC 173.500 e CSC 173.600).



11 distretti



Distretti	Numero di comuni	Popolazione 2010	
		Numero	in %
Plessur	12	40'067	20.80%
Prettigovia/Davos	13	26'198	13.60%
Landquart	10	24'093	12.51%
Surselva	42	21'777	11.31%
Maloja	12	18'652	9.68%
Imboden	7	18'773	9.75%
Hinterrhein	28	12'672	6.58%
Inn	13	9'670	5.02%
Albula	22	8'227	4.27%
Moesa	17	7'863	4.08%
Bernina	2	4'629	2.40%
<b>Totale</b>	<b>178</b>	<b>192'621</b>	<b>100%</b>

## Corporazioni regionali

Nel 1969 il gruppo di pianificazione regionale dei Grigioni<sup>2</sup> aveva elaborato un rapporto che mirava alla creazione di regioni di pianificazione. Già all'epoca erano stati considerati vari modelli per la creazione di regioni (ai sensi di regioni di pianificazione):

- da quattro a otto grandi regioni,
- da 15 a 20 regioni più piccole,
- struttura a due livelli con regioni e subregioni.

<sup>2</sup> Predecessore dell'odierna Associazione grigionese per lo sviluppo del territorio (AGST)


L'idea di una delimitazione territoriale ordinata dall'alto ai sensi di un livello amministrativo indipendente con sovranità fiscale non aveva avuto successo. Con il passare del tempo, le corporazioni regionali che allora erano parzialmente di diritto pubblico e parzialmente di diritto privato assunsero compiti differenti. Oltre ai compiti di pianificazione e di promozione economica, le corporazioni regionali assunsero in parte funzioni nel settore formativo, sociale e sanitario, culturale o dell'approvvigionamento e smaltimento.

La Costituzione cantonale entrata in vigore il 1° gennaio 2004 esigeva che entro il 31 dicembre 2006 le corporazioni regionali si costituissero quali enti di diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria, qualora non fosse stato il caso già in precedenza. Inoltre, ogni comune doveva assolutamente aggregarsi a una corporazione regionale per l'adempimento dei compiti regionali. Questa novità mirava a rafforzare le organizzazioni e le strutture regionali. È sì avvenuta una valorizzazione delle corporazioni regionali quali forme speciali di unioni di comuni, in quanto i requisiti minimi e una maggiore legittimità democratica sono stati ancorati nella Costituzione, tuttavia non si è chiarito quali fossero i compiti da svolgere.

Con le corporazioni regionali non è stato creato un nuovo livello amministrativo, ma sono solo stati chiaramente ancorati a livello costituzionale gli enti responsabili di compiti regionali. Da questo punto di vista, le corporazioni regionali sono aggregazioni particolari di comuni volte all'adempimento di compiti sovracomunali, vale a dire in fin dei conti finalizzate alla collaborazione intercomunale (cfr. protocollo del Gran Consiglio [PGC] 2002/2003, p. 307 e seg.). Di conseguenza, le direttive organizzative sono elencate al capitolo "Collaborazione intercomunale" della legge sui comuni.

Dal 2007 esistono 13 corporazioni regionali di diritto pubblico:

### 13 corporazioni regionali (attuali)



Corporazioni regionali	Numero comuni	Popolazione 2010	
		Numero	in %
Regionalverband Nordbünden	27	79'029	41.03%
Regiun Surselva	44	25'681	13.33%
regioViamala	29	12'672	6.58%
Region Mittelbünden	21	8'227	4.27%
Pro Prättigau	12	15'032	7.80%
Davos (Comune)	1	11'166	5.80%
Engadina Alta (Circolo)	11	17'051	8.85%
Pro Engiadina Bassa	12	8'078	4.19%
Val Müstair (Comune)	1	1'592	0.83%
Regione Valle di Poschiavo	2	4'629	2.40%
Bregaglia (Comune)	1	1'601	0.83%
Regione Mesolcina (RM)	9	7'097	3.68%
Organizzazione regionale della Calanca (ORC)	8	766	0.40%
<b>Totale (13 corporazioni regionali)</b>	<b>178</b>	<b>192'621</b>	<b>100%</b>

Nonostante in origine le corporazioni regionali fossero state create per l'esecuzione della pianificazione del territorio e più tardi anche per il piano di sviluppo per la promozione economica, esse in seguito si sono occupate di un ampio spettro di compiti regionali e pubblici nei settori economico (ad es. turismo), della formazione (scuole), sociale e sanitario (ospedali, case di cura, Spitex), culturale (scuole di musica, musei), infrastrutturale (approvvigionamento idrico, smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque). Vi sono importanti differenze tra le singole corporazioni per quanto riguarda varietà ed entità dei compiti adempiti. Lo spettro di compiti della Corporazio-

ne regionale Grigioni settentrionale si limita ad esempio allo sviluppo economico e dei trasporti, nonché alla pianificazione regionale, mentre la Regiun Surselva svolge un gran numero di compiti sovracomunali (sviluppo economico, pianificazione regionale, gestione dei rifiuti, scuole di musica, trasporti pubblici, istruzione, ecc.).

## **2 Motivi della riforma**

### **2.1 Progetti e sviluppi in corso**

Diversi progetti e sviluppi in corso nel Cantone dei Grigioni influenzano le discussioni sulle future strutture. Hanno un influsso sulla configurazione della suddivisione territoriale in particolare i seguenti settori:

#### **Riorganizzazione della giustizia a livello distrettuale**

Nel quadro del *programma di Governo 2009 – 2012* il Governo e il Gran Consiglio si sono espressi a favore del "raggiungimento di un'organizzazione snella ed efficiente con chiare strutture territoriali e iter procedurali ottimali, senza doppioni, tramite riforme strutturali in seno ai tribunali civili e penali di prima istanza". (Messaggio quaderno n. 13/2007-2008, pag. 738). Le misure perseguono l'obiettivo di garantire la reperibilità permanente dei tribunali distrettuali con supplenze a tempo pieno, principalmente per la presidenza e la cancelleria, ottimizzando in questo modo l'organizzazione del tribunale. Il Gran Consiglio ha approvato l'intento strategico e il punto centrale di sviluppo nel giugno del 2008 (PGC 2007-2008, p. 710 seg.).

*L'incarico della Commissione di giustizia e sicurezza (CGSic) concernente la verifica strutturale e l'ottimizzazione dell'organizzazione della giustizia a livello distrettuale accolto dal Gran Consiglio nel mese di ottobre 2008 (PGC 2008-2009, p.139) segue lo stesso orientamento. Con esso, il Governo viene incaricato di sottoporre a un esame più approfondito, alla luce degli sviluppi giuridici sovraordinati, la struttura e l'organizzazione dei tribunali distrettuali, del settore delle tutele, degli uffici esecuzioni e fallimenti, nonché dei notariati di circolo, di presentare rapporto in merito al Gran Consiglio e di presentare proposte concrete. Vanno esaminati in particolare la suddivisione in distretti, la regolamentazione delle supplenze, la procedura di elezione e la*

durata del mandato, nonché una cantonalizzazione dei tribunali inferiori. I compiti amministrativi devono essere attribuiti il più possibile a un unico organo statale.

Un primo passo è stato fatto in occasione dell'attuazione dei Codici di procedura civile e penale svizzeri, riunendo la giurisdizione civile di prima istanza a livello di distretto. Gli obiettivi auspicati dal punto di vista delle dimensioni d'esercizio dei tribunali distrettuali non hanno però ancora potuto essere raggiunti. A questo scopo sono necessari ulteriori passi.

### **Attuazione del nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti**

Il nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti, che sostituisce l'attuale diritto tutorio, entrerà in vigore il 1° gennaio 2013. Entro tale data i Cantoni dovranno aver adeguato la loro legislazione e aver determinato e insediato le autorità necessarie.

Una richiesta centrale contenuta nella revisione del diritto federale consiste nella creazione di autorità specializzate interdisciplinari che sostituiscano le attuali autorità tutorie. Le future autorità di protezione dei minori e degli adulti saranno composte da almeno tre membri che dovranno disporre delle necessarie conoscenze specialistiche, in particolare in una delle discipline centrali della protezione dei minori e degli adulti, ovvero il diritto, l'assistenza sociale e la pedagogia/psicologia. Affinché i membri dell'autorità specializzata possano acquisire la necessaria esperienza pratica, essi dovrebbero esercitare la loro attività a tempo pieno o a titolo principale. A seguito delle direttive federali e del numero di casi nel Cantone, nonostante le riorganizzazioni degli ultimi anni le strutture attuali nel settore delle tutele non possono essere mantenute. Le condizioni quadro permettono al massimo cinque autorità di protezione dei minori e degli adulti nei Grigioni. A seguito del risultato della consultazione, il Governo rinuncia a creare un'autorità cantonale in quattro ubicazioni (sede principale e tre sedi distaccate regionali) e nel messaggio propone la creazione di cinque autorità di protezione dei minori e degli adulti indipendenti, con competenze territoriali chiaramente definite.

Il nuovo diritto federale ha ripercussioni anche sugli uffici dei curatori professionali che sostituiscono le autorità tutorie. Il numero di uffici dei curatori professionali che sarà possibile creare dipende dai compiti loro affidati. Nella consultazione, il Governo

ha proposto di definire anche in futuro la gestione di uffici dei curatori professionali come un compito sovracomunale e di attribuire loro ulteriori compiti oltre la gestione di misure del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti (curatele). A seguito dei risultati della consultazione, gli uffici dei curatori professionali dovranno limitarsi ai propri compiti principali e non dovranno assumerne altri.

### **Unificazione degli uffici esecuzioni e fallimenti**

Nel 2000 il settore delle esecuzioni e dei fallimenti è stato riorganizzato. Mentre prima i circoli dovevano svolgere sia compiti dell'ufficio esecuzioni, sia di quello dei fallimenti, dal allora ogni circolo politico costituisce un circondario d'esecuzione e ogni distretto un circondario dei fallimenti. Di regola, un ufficio esecuzioni nel distretto assume i compiti dell'ufficio fallimenti. Per quanto riguarda il finanziamento non vi sono stati cambiamenti. Esso compete ai circoli anche per il settore dei fallimenti. La divisione degli uffici esecuzioni e fallimenti avvenuta nel 2001 non si è dimostrata valida nella prassi. Anche per quanto riguarda i circondari d'esecuzione vi è stata una concentrazione. Diversi circoli negli ultimi anni hanno unito i loro uffici esecuzioni su base contrattuale (ad esempio l'ufficio esecuzioni Surselva, l'ufficio esecuzioni Albula, l'ufficio esecuzioni Engiadina Bassa, l'ufficio esecuzioni Davos/Klosters).

Il raggruppamento sotto uno stesso tetto di compiti del settore dell'esecuzione e dei fallimenti viene accolto con favore dal punto di vista dell'adempimento dei compiti. In occasione della risposta all'incarico di commissione della CGSic e in occasione del messaggio relativo alla dissociazione dei compiti giudiziari, il Governo ha confermato una necessità di agire in questo senso. Un'ulteriore necessità di agire scaturisce dall'obbligo derivante dal diritto federale per gli uffici esecuzioni e fallimenti di accettare in futuro anche invii in forma elettronica. Per uffici piccoli potrebbero sorgere dei problemi, dato che gli incrementi di efficienza possono essere ottenuti solo con un software di settore, sensato e sostenibile dal punto di vista finanziario solo a partire da una determinata entità del servizio. Inoltre, va prestata attenzione al fatto che un raggruppamento su base contrattuale di compiti di circolo da parte di più circoli è accettato dal Tribunale cantonale quale autorità di vigilanza (in questioni di esecuzioni e fallimenti) solo quale soluzione transitoria. Per una regolamentazione a lungo termine l'approccio pragmatico viene respinto. Per una soluzione duratura, la legislazione andrebbe adeguata di conseguenza e l'organizzazione andrebbe disciplinata a livello di distretto. Secondo il Tribunale cantonale, i compiti giudiziari in senso lato de-

vono essere adempiti a livello distrettuale (cfr. messaggio n. 9/2008 – 2009, p. 494, 512 seg.).

### **Sviluppi nell'ambito dello stato civile**

Dato che da un lato gli eventi dello stato civile con riferimento internazionale e con rapporti famigliari e parentali complicati aumentano e dall'altro il registro dello stato civile elettronico viene continuamente sviluppato, è necessario un grado d'occupazione più elevato. Il diritto federale prescrive attualmente un volume d'impiego minimo del 40 per cento che si riferisce alle attività di stato civile degli ufficiali dello stato civile, ma non corrisponde al grado d'occupazione dell'ufficio dello stato civile.

I circondari dello stato civile nel Cantone dei Grigioni comprendono il territorio di uno o più circoli o parti di essi e vengono determinati dal Governo dopo aver udito i circoli. Attualmente esistono 14 circondari dello stato civile, con un grado di occupazione che varia dal 40% al 350%. A seguito dell'aumento dei requisiti si devono prevedere ulteriori aggregazioni, dato che un'esperienza pratica sufficiente è importante per garantire la qualità.

L'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile (UPDC) mira a un'entità del servizio di circa 2,5 - 3 equivalenti a tempo pieno per ciascun ufficio dello stato civile, dato che così possono essere garantiti la supplenza interna, gli scambi professionali e la reperibilità continua durante gli orari di lavoro usuali. Per motivi geografici e/o linguistici, il grado di occupazione di un ufficio dello stato civile può essere ridotto eccezionalmente al 150 per cento. In considerazione dell'attuale grado d'occupazione degli uffici dello stato civile per un totale in tutto il Cantone pari a circa 14 impieghi a tempo pieno e delle particolari caratteristiche topografiche, geografiche e linguistiche, l'autorità di vigilanza ritiene che a lungo termine sia realistica la riduzione a cinque - sette uffici dello stato civile.

### **Management regionale**

Dal 1° gennaio 2008 è in vigore la legge federale sulla politica regionale (RS 901.0), chiamata anche nuova politica regionale (NPR). L'11 dicembre 2007 il Governo grigione ha approvato il programma di attuazione Grigioni 2008 - 2011 (PA GR).

L'attuazione del piano della NPR, con il suo cambiamento di approccio da una pura promozione dell'infrastruttura (conformemente alla vecchia legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane, LIM) a uno sviluppo economico (legge federale sulla politica regionale), presenta difficoltà e richiede molto tempo. Per l'adempimento dei compiti nettamente più impegnativi, il Cantone dipende da partner forti vicini all'economia nelle regioni. Per questo motivo nel PA GR è stato inserito lo sviluppo di un management regionale performante nelle singole regioni del Cantone per promuovere e attuare i processi di cambiamento necessari, nonché per generare progetti conformi alla NPR quali misure accompagnatorie. Le Regioni GR ha elaborato un nuovo programma di management regionale in stretta collaborazione con l'Ufficio dell'economia e del turismo (UET). Questo programma prevede una riduzione a cinque - sette manager regionali con impiego a tempo pieno, la netta dissociazione della funzione di direttore dell'associazione da quella di manager regionale, il mantenimento di una presenza regionale e maggiori prestazioni finanziarie da parte del Cantone (assunzione in ampia misura delle spese per il personale). I manager regionali devono favorire la realizzazione del Programma d'attuazione NPR, in quanto il Cantone può fare capo a un interlocutore e l'oneroso coordinamento sovregionale tra due o più corporazioni regionali viene meno.

## **2.2 Necessità d'agire per quanto riguarda le strutture esistenti**

### **Circoli**

L'attuazione della dissociazione dei compiti giudiziari entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ha avuto effetti importanti sui circoli. Per quanto riguarda i compiti affini alla giustizia nel settore del diritto civile, è prevedibile un trasferimento ad altri livelli statali. Nella sessione di febbraio 2011 il Gran Consiglio si è espresso a sfavore di un futuro trasferimento di compiti cantonali ai circoli con 104 voti contro 0.

Vi è necessità d'agire anche nei tre compiti affini alla giustizia (stato civile, autorità tutoria ed esecuzioni). Specialmente a seguito delle direttive e degli sviluppi del diritto federale, in questi settori si impone un trasferimento a livello distrettuale o regionale (cfr. spiegazioni al punto 2.3). I circoli in molti casi si sono aggregati contrattualmente per l'adempimento di questi compiti dei circoli affini alla giustizia, ma questa soluzione a lungo termine non può essere sensata. Essa viene quindi anche accettata solo quale soluzione transitoria dal Tribunale cantonale quale autorità di vigilanza.



Non esiste una necessità di azione diretta per quanto riguarda gli altri compiti amministrativi dei circoli. È senz'altro possibile un'assegnazione ad altri enti (comuni o livello distrettuale e regionale), ma essa non è prioritaria.

Conformemente alla differenziazione confermata dal Parlamento nel quadro della riforma territoriale, la funzione e l'importanza dei circoli quali circondari elettorali per il Gran Consiglio non devono subire variazioni.

## **Distretti**

La questione della suddivisione in distretti è già stata più volte affrontata (ad es. incarico di commissione della CGSic dell'ottobre 2008; messaggio quaderno n. 13/2009-2010). Un riesame della suddivisione territoriale è necessario per due motivi. Da un lato, per i singoli compiti la suddivisione odierna non è ottimale dato che determinati obiettivi della garanzia della qualità non possono essere raggiunti. D'altro lato, per altri compiti è dimostrata una necessità di agire che potrà essere affrontata in modo sensato solo dopo la futura definizione del livello intermedio. Indipendentemente dal tipo di necessità di agire, è tra l'altro importante non solo verificare la suddivisione, bensì anche stabilirla in modo vincolante per i prossimi anni. In relazione alla suddivisione dei distretti esiste una necessità di riforma in particolare per quanto riguarda i seguenti compiti:

- Nonostante gli aumenti del volume di lavoro in seguito all'attuazione del CPP e del CPC, le debolezze strutturali dei **tribunali distrettuali** non hanno potuto essere eliminate. La maggioranza dei distretti dispone dal 2011 di un presidente a tempo pieno e di un vicepresidente a titolo principale. Tuttavia, solo in un distretto (Ples-sur) la reperibilità costante sarà garantita da supplenti a tempo pieno del presidente e del cancelliere.
- Vi è inoltre necessità di agire in vista del nuovo **diritto della protezione dei minori e degli adulti** che entra in vigore il 1° gennaio 2013 e che avrà effetti notevoli sull'ordinamento attuale delle competenze interne al Cantone. Nel quadro dell'attuazione del nuovo diritto federale nel Cantone dei Grigioni, il Governo propone di definire l'ufficio dei curatori professionali (finora ufficio di tutela) quale compito regionale e di delegarlo al livello intermedio. La conseguente riorganizzazione andrà decisa già assieme al diritto derivato cantonale, ai sensi di una panoramica sulla

protezione dei minori e degli adulti. L'attuazione vera e propria può tuttavia essere coordinata e realizzata assieme alla riforma territoriale.

- Secondo il Tribunale cantonale quale autorità di vigilanza, la separazione degli **uffici esecuzioni e fallimenti** avvenuta nel 2001 non si è dimostrata valida. Con la possibilità di trasmettere i documenti d'esecuzione in forma elettronica la necessità di riforma aumenta ulteriormente.

### **Corporazioni regionali:**

Recentemente sono di nuovo nate discussioni in merito alla giusta estensione di una **corporazione regionale**. Specialmente nell'area della corporazione regionale Grigioni settentrionale, nata nel 2007 dall'associazione di diritto privato Pro Schanfigg e dal Regionalplanungsgroupe Bündner Rheintal, nonché dagli allora comuni di Churwalden, Malix e Parpan, è stato espresso il desiderio di una divisione. I Comuni dei Circoli di Fünf Dörfer e di Maienfeld hanno manifestato a più riprese l'intenzione di voler creare una nuova corporazione regionale, dato che secondo loro l'estensione attuale sarebbe troppo ampia e troppo eterogenea, quindi troppo poco agile, per avviare con successo uno sviluppo economico e territoriale. Proprio a questo proposito si è potuto stabilire che le opinioni divergono sui compiti da attribuire alle corporazioni regionali. L'incertezza pianificatoria molto criticata in relazione alle corporazioni regionali andrà risolta nel quadro della riforma territoriale.

## 3 Regione quale livello intermedio

### 3.1 Possibili compiti delle future regioni

Per l'adempimento dei compiti regionali è necessario un livello tra il Cantone e i comuni che si assuma i compiti. Questi ultimi devono poter essere conferiti dai comuni o dal Cantone. I compiti giudiziari, affini alla giustizia, nonché amministrativi andranno svolti di principio da un livello intermedio geograficamente identico.

I seguenti settori di competenza sovracomunali potrebbero essere gestiti dalle regioni:

<b>settore giudiziario</b>	giustizia di prima istanza in cause civili e penali procedure di conciliazione in cause civili (giudicature di pace e autorità di conciliazione in materia di locazione)
<b>settore affine alla giustizia</b>	pratiche di esecuzione e fallimento diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti (uffici dei curatori professionali) stato civile
<b>settore amministrativo</b>	pianificazione regionale/ pianificazione direttrice/ programma d'agglomerato sviluppo economico regionale / management regionale Scuole di canto e di musica

Questo elenco non è esaustivo e può senz'altro portare anche a soluzioni differenziate nelle diverse regioni, oppure svilupparsi nel corso dei prossimi anni.

### 3.2 Requisiti posti ai singoli settori di competenza

La seguente descrizione e la seguente valutazione dei possibili compiti regionali si basano su possibili suddivisioni regionali future che sostanzialmente si ispirano agli attuali distretti. Sono state prese in considerazione le seguenti possibilità di regioni:

8 regioni	Landquart, Plessur/Imboden, Surselva, Prettigovia/Davos, Grigioni centrale/Viamala, Inn, Bernina/Maloja, Moesa
-----------	--

9 regioni	Landquart, Plessur, Imboden, Surselva, Prettigovia/Davos, Grigioni centrale/Viamala, Inn, Bernina/Maloja, Moesa
10 regioni	Landquart, Plessur, Imboden, Surselva, Prettigovia/Davos, Grigioni centrale/Viamala, Inn, Bernina/Maloja, Moesa
11 regioni	Landquart, Plessur, Imboden, Surselva, Prettigovia/Davos, Grigioni centrale, Viamala, Inn, Bernina, Maloja, Moesa

## **Giustizia di prima istanza in cause civili e penali**

Basi giuridiche: Cost. cant., LOG, LACPC (CSC 320.100), LACPP (CSC 350.100)

Descrizione: Decisione di prima istanza di controversie di diritto civile e di casi penali da parte del tribunale distrettuale (giudice unico, autorità collegiale nella composizione di 3 o 5 giudici). Il finanziamento avviene integralmente da parte del Cantone.

Nel quadro del programma di Governo 2009-2012, per quanto riguarda la giurisdizione civile e penale di prima istanza, il Governo ha formulato l'obiettivo di garantire la reperibilità permanente dei tribunali distrettuali, con una dissociazione dei compiti nel settore giudiziario e con una riduzione del numero di distretti. Quale criterio, il Governo ha previsto che in particolare nel caso della presidenza e della cancelleria possa essere raggiunta una supplenza a tempo pieno o almeno a titolo principale (ossia un volume di lavoro di 1,6-2 equivalenti a tempo pieno per la presidenza [presidente e vicepresidente] e per la cancelleria). Anche l'incarico della CGSic concernente l'organizzazione della giustizia a livello distrettuale, accolto dal Gran Consiglio nell'ottobre 2008, segue la stessa direzione.

Secondo l'opinione del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità (DGSS), in vista della giurisdizione civile e penale di prima istanza, appare consigliabile la creazione di 7 o 8 regioni. Degli attuali tribunali distrettuali non sarebbero più giustificati in particolare quelli dei Distretti Albula, Bernina e Imboden (soprattutto a seguito della delimitazione rispetto al Distretto Surselva). La grandezza minima auspicata non viene raggiunta nemmeno per gli attuali tribunali distrettuali Inn e Moesa. In questi casi, motivi geografici e linguistici possono giustificare uno scostamento dalla dimensione auspicata.

## **Procedure di conciliazione in cause civili (giudicature di pace e autorità di conciliazione in materia di locazione)**

Basi giuridiche: Cost. cant., LOG, LACPC

Descrizione: Per controversie di diritto civile, il Codice di diritto processuale civile svizzero prescrive una precedente procedura di conciliazione. Per controversie di diritto di locazione, il tentativo di conciliazione deve avvenire da parte di un'autorità di conciliazione paritetica. Nel Cantone dei Grigioni questi compiti competono alle giudicature di pace e alle autorità di conciliazione in materia di locazione, dirette dal relativo giudice di pace. La giudicatura di pace e l'autorità di conciliazione sono assegnate amministrativamente al Tribunale distrettuale. Dal 1° gennaio 2011 il Cantone si assume integralmente il finanziamento.

Poiché si mira a raccogliere molta esperienza professionale, il volume di lavoro dovrebbe essere possibilmente elevato, fatto che parla a favore di una forte riduzione del numero di autorità di conciliazione. Nel quadro del messaggio relativo all'attuazione del CPP e del CPC a livello di legge, il Governo si è espresso a favore di un volume di lavoro della giurisdizione di pace pari al 20-40%. Nella valutazione di future suddivisioni andrà considerato il fatto che le udienze di conciliazione vengono svolte nel luogo di domicilio della parte convenuta, se questo si trova nella circoscrizione giudiziaria e se le parti interessate non prediligono un dibattimento presso la sede della giurisdizione di pace.

In seguito alla configurazione organizzativa in vigore dal 2011, secondo l'opinione del DGSS il numero delle autorità di conciliazione in materia di locazione dovrebbe corrispondere al numero di giurisdizioni di pace e nel caso ideale a quello dei tribunali distrettuali. Dal punto di vista della procedura di conciliazione, una suddivisione in 7 o 8 regioni risulterebbe adeguata allo scopo. Per quanto riguarda i distretti attuali, le giurisdizioni di pace Imboden (a causa del confine con la Surselva), nonché Albula e Bernina sono da considerare troppo piccole. Lo stesso vale per la giurisdizione di pace Moesa. Tuttavia, lo scostamento dal valore di riferimento può essere giustificato da ragioni geografiche e linguistiche.

## **Esecuzione e fallimenti**

Basi giuridiche

OE della LEF

Descrizione:

Gestione di uffici esecuzioni e fallimenti

Dal 2001 l'ufficio esecuzioni viene gestito a livello di circolo, l'ufficio fallimenti a livello di distretto. La responsabilità dei compiti e il deficit sono di competenza dei circoli. Questa separazione dell'ufficio esecuzioni e dell'ufficio fallimenti non si è dimostrata valida, tanto più che l'ufficio fallimenti del distretto viene di regola gestito da un ufficio esecuzioni di un circolo all'interno del distretto. Per questo motivo il Governo si è espresso a più riprese a favore di un'unificazione dei due uffici.

Poiché si mira a raccogliere molta esperienza, il volume di lavoro dovrebbe essere possibilmente elevato, fatto che parla a favore di una riduzione marcata del numero di uffici esecuzioni e fallimenti. Per garantire una reperibilità continua del servizio con una supplenza interna, il volume d'impiego dovrebbe raggiungere almeno il 200 per cento. Ciò corrisponde a circa 2'000 procedure di esecuzione avviate all'anno. Per quanto concerne gli uffici esecuzioni e fallimenti, secondo il DGSS sono consigliabili 7 o 8 regioni quali responsabili dei compiti; sarebbe immaginabile un massimo di 10 regioni. Nei Distretti Albula e Inn non è possibile raggiungere completamente la dimensione auspicata. Il Distretto Bernina è chiaramente troppo piccolo.

## **Diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti (uffici dei curatori professionali)**

Basi giuridiche:

nuovi art. 360 segg. CC, nuovi art. 46 segg. LICC (finora art. 51)

**Descrizione:** Gli uffici dei curatori professionali sono competenti per eseguire mandati dell'APMA in materia di protezione dei minori e degli adulti e per seguire enti privati (conformemente al messaggio del Governo).

Nel quadro dell'attuazione del nuovo diritto della protezione dei minori e degli adulti, per gli uffici dei curatori professionali (attuali autorità tutorie) un gruppo di lavoro dell'Associazione delle autorità tutorie dei Grigioni ha raccomandato di mirare a un'entità del servizio che permetta un'unità organizzativa gestita in modo competente. Quale entità del servizio adeguata è stato raccomandato un effettivo di 5 - 5,5 equivalenti a tempo pieno per ufficio dei curatori professionali, dato che secondo il parere dell'Associazione solo con una tale entità del servizio potrebbe essere garantito un adempimento dei compiti professionale, in particolare la regolamentazione interna delle supplenze, la delega di diverse attività, la possibilità di specializzazione, nonché la garanzia dell'esecuzione dei provvedimenti con le competenze e le risorse necessarie.

Nel Cantone dei Grigioni si parte dal presupposto di di 35 - 40 posti di lavoro a tempo pieno per l'esecuzione dei mandati. Partendo dalle raccomandazioni dell'Associazione delle autorità tutorie dei Grigioni, dal punto di vista delle competenze potrebbero essere gestiti al massimo 7 - 8 uffici dei curatori professionali. In considerazione dell'entità adeguata del servizio per la realizzazione di un'unità organizzativa gestita in modo competente, del requisito del riferimento locale e dell'interconnessione con altre autorità comunali/regionali, delle competenze linguistiche necessarie, nonché delle distanze, per un adempimento adeguato dei compiti sembra sensata la realizzazione di otto uffici dei curatori professionali.

## **Stato civile**

**Basi giuridiche:** Codice civile svizzero (CC; RS 210), ordinanza sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2), legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC; CSC 210.100), ordinanza sullo stato civile del Cantone dei Grigioni (OSCC; CSC 213.500)

**Descrizione:** Le autorità dello stato civile tengono i registri, notificano comunicazioni e rilasciano estratti, svolgono procedure preparatorie del matrimonio/procedure per l'autenticazione dell'unione domestica registrata, provvedono a celebrazioni di matrimoni e documentazioni di unioni domestiche registrate e ricevono dichiarazioni concernenti lo stato civile (art. 44 CC).

Il diritto federale mira a una professionalizzazione del settore dello stato civile. Per questo motivo prescrive un grado d'occupazione per gli ufficiali dello stato civile di almeno il 40 per cento. Questo tasso d'occupazione minimo si riferisce esclusivamente alle attività di stato civile dell'ufficiale dello stato civile. Esso non è inoltre identico al grado di occupazione di un ufficio dello stato civile. Per un'unità organizzativa gestita in modo competente, viene considerato adeguato un grado di occupazione di circa 2,5-3 equivalenti a tempo pieno. In questo modo, da un lato possono essere garantiti la supplenza interna, lo scambio specialistico e la reperibilità continua durante gli orari di lavoro ordinari nei giorni lavorativi. A seguito di particolarità geografiche, topografiche e linguistiche, nel Cantone dei Grigioni non è tuttavia possibile raggiungere l'entità adeguata del servizio, ad eccezione di due uffici dello stato civile (ufficio dello stato civile Grigioni settentrionale, ufficio dello stato civile Engadina & Sud). Per questa ragione bisogna mirare a un grado di occupazione di 1,5 equivalenti a tempo pieno quale minimo assoluto.

In considerazione dell'attuale grado d'occupazione degli uffici dello stato civile per un totale in tutto il Cantone pari a circa 14 impieghi a tempo pieno e delle particolari caratteristiche topografiche, geografiche e linguistiche, l'UPDC ritiene che a lungo termine sia realistica la riduzione a cinque - sette uffici dello stato civile.

## **Pianificazione regionale/ pianificazione direttrice/ programma d'agglomerato**

Basi giuridiche:	legge sulla pianificazione territoriale (LPTC; CSC 801.100), ordinanza sulla pianificazione territoriale (OPTC; CSC 801.110)
Descrizione:	<p>La pianificazione direttrice a livello regionale è parte integrante della politica d'assetto del territorio dei Grigioni. Nello sviluppo del territorio sovracomunale le regioni svolgono un compito indispensabile. Per il compito in comune della pianificazione direttrice è necessario un livello delle regioni forte, che si assuma la responsabilità territoriale allo stadio sovracomunale e che emani piani direttori specifici per le regioni, ossia che prenda decisioni democratiche legittime (procedura di approvazione da parte del Governo). Le regioni necessitano delle relative competenze decisionali per l'adempimento di questo compito con il rilascio di piani direttori, statuti, regolamenti, chiavi di ripartizione dei costi, ecc.</p> <p>L'esperienza in altri Cantoni mostra pure che un livello intermedio forte e indipendente è necessario anche per l'adempimento dei compiti nel settore del programma d'agglomerato. Invece di doverlo creare da zero come in altri Cantoni (ad es. Friburgo o Vallese), questo livello intermedio nei Grigioni è già presente grazie alle corporazioni regionali. Bisogna continuare a sviluppare questo vantaggio dei Grigioni.</p> <p>Per quanto riguarda le questioni pianificatorie, la concezione delle corporazioni regionali che adempiono compiti assegnati loro da Cantone e comuni (circoli), attuata con la Costituzione del 2004, si è dimostrata fundamentalmente valida.</p> <p>La delimitazione delle regioni deve orientarsi ai compiti da svolgere. Per il settore di competenza pianificazione regionale/pianificazione direttrice/programma d'agglomerato sono importanti i settori contigui funzionali. Di conseguenza, la corporazione regionale Grigioni settentrionale non andrebbe suddivisa in 3 regioni indipendenti. D'altra parte, secondo l'opinione dell'Ufficio per lo sviluppo del territorio (USTE) è chiaro che la Valle Calanca, la Valle Mesolcina e la Valposchiavo, ossia le regioni più piccole al momento, le corporazioni regionali Val Müstair e Bregaglia, nonché Davos come singolo comune, con la riforma territoriale andranno integrate in regioni più grandi. La grandezza da sola non è però decisiva. Le regioni odierne sono già abituate a svolgere i propri compiti nel settore dello sviluppo del territorio in forme variabili: da un lato lo svolgimento in comune di compiti che superano i confini regionali è già oggi usuale (vedi art. 17 cpv. 1 LPTC), dall'altro si assiste alla concentrazione di determinate questioni in singole regioni parziali/sottoregioni (es. piano direttore Ruinaulta).</p>

## **Sviluppo economico regionale / management regionale**

Basi giuridiche:	legge sullo sviluppo economico LSE (CSC 932.100)
Descrizione:	<p>Dal punto di vista dei compiti dell'UET vengono ritenute sensate/opportune al massimo 7 regioni. La Regione Moesano viene definita sensata solo a seguito delle particolari condizioni quadro (dato che non è ottimale per quanto riguarda grandezza, popolazione e densità di attività economiche). Questa valutazione scaturisce anche dalle più recenti constatazioni in seno al management regionale, dove in origine erano previste cinque regioni.</p> <p>Per uno sviluppo economico dinamico e duraturo e per l'attuazione della NPR con il management regionale (promozione economica regionale, sviluppo regionale), spazi economici con una dimensione funzionale e razionale dal punto di vista quantitativo giocano un ruolo determinante. Partendo dal presupposto di una capacità economica performante (aziende, mercato del lavoro, potenziale per progetti NPR), di un intervento proporzionato del management regionale in quanto a dispendio e benefici e della necessità di azione, viene considerata di principio appropriata una regione con 30'000 o più abitanti. Le peculiarità del Cantone (strutture, accessibilità, aree culturali / linguistiche, importanti centri economici) fanno sì che in determinate zone delle divergenze da questo valore indicativo appaiano sostenibili. Considerando tutto il Cantone, i requisiti di un management regionale effettivo possono essere adempiti nel modo migliore con cinque, massimo sette regioni.</p> <p>Un management regionale che operi in modo possibilmente efficiente ed efficace pone elevate esigenze dirigenziali alle istanze preposte (organizzazioni regionali, UET). Il numero complessivo delle unità MR che l'UET deve gestire dal punto di vista concettuale e specialistico dovrebbe fondamentalmente essere compreso tra cinque e sette. Secondo l'opinione dell'UET, ciò è a maggior ragione appropriato, dato che si tratta di organizzazioni a matrice (ossia gestione politico-strategica da parte delle relative organizzazioni regionali, gestione concettuale e specialistica da parte dell'UET).</p> <p>Le esperienze raccolte dal 2010 nel campo della nuova concezione del management regionale mostrano che una collaborazione di due o più organizzazioni regionali in pratica è complessa e inoltre che nelle regioni ciò è fonte di controversie a livello politico.</p>

## **Scuole di canto e di musica**

Basi giuridiche:	legge sulla promozione della cultura (LPCult; CSC 494.300), ordinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult; CSC 494.310)
Descrizione:	<p>Le lezioni di musica per bambini e adolescenti vanno sostenute e l'educazione musicale va promossa.</p> <p>Il Cantone promuove scuole di canto e di musica e partecipa al finanziamento nella misura in cui esse sono gestite da comuni, altri enti di diritto pubblico, oppure da istituzioni di utilità pubblica incaricate e se sono affiliate all'Associazione delle scuole di canto e di musica dei Grigioni.</p> <p>Per l'organizzazione e l'amministrazione delle scuole di canto e di musica, appare sensata una centralizzazione regionale e può essere considerato un nu-</p>






mero di regioni compreso tra 7 e 11. In questo modo, in generale potrebbe essere migliorata l'educazione musicale nel panorama educativo e potrebbero essere create pari condizioni d'accesso alle lezioni di canto e di musica per tutti i bambini e gli adolescenti nel Cantone. Le lezioni potrebbero comunque essere proposte in modo decentralizzato.

Riassumendo, per l'adempimento dei possibili compiti regionali, nel quadro delle direttive del Gran Consiglio è sensato e ipotizzabile il seguente numero di regioni:

		Numero di regioni			
		8	9	10	11
<b>Settore giudiziario</b>					
Giustizia di prima istanza in cause civili e penali (Tribunali distrettuali)					
Procedure di conciliazione in cause civili (giudicature di pace e autorità di conciliazione in materia di locazione)					
<b>Settore affine alla giustizia</b>					
Pratiche di esecuzione e fallimento					
Diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti (uffici dei curatori professionali)					
Stato civile					
<b>Settore amministrativo</b>					
Pianificazione regionale/ pianificazione direttrice/ programma d'agglomerato					
Sviluppo economico regionale / management regionale					
Gestione dei rifiuti					
Scuole di canto e di musica					

Legenda:

<b>Adempimento dei compiti:</b>	
	sensato
	ipotizzabile
	non sensato

È apparente che con un numero minore di regioni si possono assegnare compiti in più alle regione stesse. A determinate condizioni, un numero maggiore permette comunque ancora l'adempimento dei compiti regionali, tuttavia bisogna in questo caso – senza che siano inclusi aspetti geografici, linguistici o culturali – accettare il fatto che l'adempimento dei compiti non potrà essere ottimale.

### **3.3 Concezione delle regioni**

Analogamente agli attuali distretti, le future regioni andranno ancorate nella Cost. cant. Diversamente da oggi, dove sono i circoli a fungere da punto di partenza per i distretti, in futuro il punto di partenza dovrà essere costituito dai comuni. La legge dovrà disciplinare l'appartenenza dei comuni alle regioni. La legge dovrà anche indicare l'assegnazione dei comuni ai circoli; i circoli "storici" verranno mantenuti. I comuni dello stesso circolo potranno quindi appartenere a regioni diverse (ad es. Flims al Circolo di Trins e alla Regione Surselva, Trin al Circolo di Trins ma alla Regione Imboden, oppure Mutten al Circolo di Alvaschein e alla Regione Viamala, e ciò con la variante "dieci regioni"). Del resto, anche oggi non tutti i comuni di un circolo sono associati alla stessa corporazione regionale.

Nella sessione di febbraio 2011 il Gran Consiglio ha respinto con 94 voti contro 1 una sovranità in materia fiscale e legislativa delle regioni. La proposta di permettere una sovranità legislativa nell'ambito dei compiti delegati è stata respinta con 95 voti contro 18. Un'attuazione coerente delle decisioni del Gran Consiglio esclude che le Regioni possano essere corporazioni di diritto pubblico con personalità giuridica. Analogamente agli attuali distretti, le regioni devono tuttavia avere capacità giuridica e di azione nei settori in cui assumono dei compiti.

L'attribuzione di compiti avviene da un lato da parte del diritto cantonale, dall'altro con la delega da parte dei comuni. Nel secondo caso la delega avviene con accordi di prestazione che disciplinano anche i finanziamenti.

Il Cantone mira a una struttura unitaria e snella delle regioni. In questo senso la legge che disciplinerà l'organizzazione delle regioni conterrà direttive unitarie che terranno conto delle decisioni prese a febbraio 2011. Le regioni non necessitano quindi di statuti.

### **3.4 Prese di posizione**

- In occasione dell'assemblea del 24 giugno 2010, l'organizzazione Regioni GR (quale organizzazione mantello da delle corporazioni regionali) si è occupata in maniera esaustiva dei compiti e della delimitazione delle corporazioni regionali.

Nel suo documento decisionale si esprime a favore di sette corporazioni regionali più grandi che andranno realizzate in un periodo da cinque a dieci anni<sup>3</sup>:

- |   |  |
|---|--|
| • Grigioni settentrionale                               | Distretti Landquart e Plessur, nonché Distretto Imboden senza i Comuni di Flims e Trin |
| • Grigioni centrale/regioViamala                        | Distretti Albula e Hinterrhein   |
| • Moesano   | Distretto Moesa  |
| • Prettigovia/Davos                                     | Distretto Prettigovia/Davos  |
| • Regione del Parco nazionale                           | Distretto Inn  |
| • Comune di Bregaglia,<br>Valposchiavo ed Engadina Alta | Distretto Bernina e Maloja   |
| • Surselva  | Distretto Surselva, incl. i Comuni di Flims e Trin                                     |

Per quanto riguarda i compiti, l'organizzazione Regioni GR si è attenuta alla proposta contenuta nell'opuscolo "Regionalverbände im Kanton Graubünden" del marzo 2004, p. 36 – 38. Essa parte dal presupposto che diversi compiti indicati a suo tempo potrebbero in futuro nuovamente essere assunti dai comuni più grandi. Sarebbe però necessaria una soluzione transitoria che dovrebbe tenere in considerazione differenze nello stato d'avanzamento delle aggregazioni di comuni. Inoltre, potrebbe sempre essere sensata una collaborazione tra corporazioni regionali in singoli compiti.

- In una petizione, i granconsiglieri dei Circoli di Trins e di Rhäzüns, i sindaci dei Comuni di Bonaduz, Domat/Ems, Felsberg, Flims, Rhäzüns, Tamins e Trin, il presidente del Tribunale del Distretto Imboden, nonché i presidenti dei Circoli di Trins e di Rhäzüns hanno chiesto ai membri del Gran Consiglio e al Governo di assegnare in futuro all'attuale Distretto Imboden lo statuto di regione. Con decreto del 1° febbraio 2011, il Governo ha preso atto della petizione. Il 16 febbraio 2011 il Gran Consiglio ha preso atto della petizione consegnata alla sua presidente il 10 gennaio 2011.
  
- Nella petizione del 10 giugno 2011, la Regione Surselva ha chiesto al Governo di permettere anche in futuro alle regioni di determinare i propri rappresentanti con elezioni popolari a legittimazione democratica. Inoltre, anche in futuro le regioni nei settori assegnati dovranno avere la competenza di emanare ordinanze

---

<sup>3</sup> Organizzazione Regioni GR, compiti e delimitazione delle corporazioni regionali, decisione dell'assemblea del 24 giugno 2010

e regolamenti. Con rimando alle decisioni strategiche del Gran Consiglio prese durante la sessione di febbraio 2011, il Governo il 9 agosto 2011 ha preso atto della petizione.

- Il 19 gennaio 2011, l'assemblea regionale della regio Viamala si è espressa con voto consultivo in merito all'aggregazione delle corporazioni regionali regio Viamala e Grigioni centrale. Con 18 voti contro 17, l'assemblea regionale si è espressa a favore di una via solitaria anche in futuro. Il 15 marzo 2011, l'assemblea regionale Grigioni centrale in una votazione consultiva si è espressa con 39 voti contro 0 a sfavore di un'aggregazione con la regio Viamala.
- In occasione della sua riunione del 16 maggio 2011, la "Regione di pianificazione Landquart" ha deciso all'unanimità di sottoporre al Popolo per approvazione, in occasione della votazione del 27 novembre 2011, la creazione della corporazione regionale Herrschaft/Fünf Dörfer e quindi l'uscita dalla corporazione regionale Grigioni settentrionale.

### **3.5 Ipotizzabile: otto o dieci regioni**

Nel rapporto e nel messaggio relativi alla riforma dei comuni e alla riforma territoriale il Governo aveva prospettato un numero di regioni compreso tra cinque e otto. Nella sessione di febbraio 2011, il Gran Consiglio si è espresso a favore della creazione di otto - undici regioni. Ciò evidenzia il fatto che la geografia delle future regioni dipende da direttive specifiche e politiche. Un numero maggiore di regioni limita la possibilità dell'assegnazione sensata dei compiti a livello regionale (cfr tabella al n. 3.2).

La verifica dei compiti che entrano in considerazione per le regioni in tutto il Cantone dei Grigioni mostra che, tenendo conto delle direttive del Gran Consiglio e dell'adempimento più sensato dei compiti, andrebbero create **otto** regioni. Le altre varianti da nove a 11 regioni portano a singole regioni troppo piccole per poter assumere autonomamente un compito definito come regionale. Il Distretto più piccolo del Bernina conta attualmente 4667 abitanti (statistica della popolazione 2009). Verrebbero così a crearsi delle forme di collaborazione sovraregionali, oppure si accentuerebbe la questione di una cantonalizzazione.

Seguendo la direttiva del Gran Consiglio e in considerazione di un adempimento dei compiti regionali sensato o ancora ragionevole, il Governo prende in esame la creazione di **otto** o **dieci** regioni.

I dati statistici elaborati per queste due varianti sono presentati di seguito.

## Variante con otto regioni


Variante con 8 regioni



Regione	Numero di comuni 2011	Popolazione 2010		Superficie (ha)
		Numero	in %	
Plessur	18	56'180	29.2%	42'004
Landquart	10	24'093	12.5%	19'322
Surselva	43	24'437	12.7%	142'405
Grigioni centrale	50	20'899	10.8%	131'108
Prettigovia/Davos	13	26'198	13.6%	85'339
Bernina/Maloja	14	23'281	12.1%	121'093
Inn	13	9'670	5.0%	119'656
Moesa	17	7'863	4.1%	49'604
<b>Totale (8 regioni)</b>	<b>178</b>	<b>192'621</b>	<b>100.0%</b>	<b>710'531</b>

Distanza del centro regionale (in linea d'aria):

### Variante con 8 regioni



### Variante con dieci regioni


#### Variante con 10 regioni



Regione	Numero di comuni	Popolazione 2010		Superficie (ha)
		Totale	in %	
Landquart	10	24'093	12.5%	17'467
Imboden	5	16'113	8.4%	15'329
Plessur	12	40'067	20.8%	28'530
Surselva	44	24'437	12.7%	142'405
Viamala	28	12'672	6.6%	62'758
Albula	22	8'227	4.3%	68'350
Prettigovia/Davos	13	26'198	13.6%	85'339
Bernina/Maloja	14	23'281	12.1%	121'093
Inn	13	9'670	5.0%	119'656
Moesa	17	7'863	4.1%	49'604
<b>Totale (10 regioni)</b>	<b>178</b>	<b>192'621</b>	<b>100.0%</b>	<b>710'531</b>

Distanza del centro regionale (in linea d'aria)

Variante con 10 regioni



Nella variante con **dieci** regioni, rispetto agli attuali distretti vengono semplicemente raggruppati in una regione il Distretto Bernina e il Distretto Maloja. In tal modo, le valli italofone Bregaglia e Poschiavo potrebbero risultare rafforzate in questa nuova regione. Già oggi per la Valle Bregaglia, che appartiene al Distretto Maloja, va garantito un accesso illimitato alla giustizia in italiano. In un Distretto Bernina/Maloja la lingua italiana assumerebbe un peso maggiore e risulterebbe quindi rafforzata. Il fatto che un'aggregazione risulta sensata traspare anche dagli sforzi nel campo dello stato ci-

vile, dove è in corso la realizzazione di un ufficio dello stato civile comune Engadina & Sud.

Gli sviluppi nel settore della riforma dei comuni possono avere un grande influsso sulla creazione delle future regioni. I progetti aggregativi non sono avanzati ovunque in modo da poter essere presi in considerazione nella presente procedura di consultazione. Il Governo spera tuttavia che a seguito dei riscontri dai comuni si possano chiarire i futuri confini delle regioni.

L'assegnazione dei comuni alle future regioni avviene nel quadro di una revisione totale della legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in distretti e circoli (CSC 110.200; nuovo titolo: suddivisione del Cantone dei Grigioni in regioni e circoli).

### **3.6 Indicazione relativa a un'eventuale riforma elettorale**

Questo progetto non interessa né la suddivisione del Cantone in 39 circoli, né l'elezione del Gran Consiglio. L'intenzione strategica *prima la riforma territoriale, poi la riforma elettorale* viene integralmente rispettata. Nel caso di un eventuale cambiamento del sistema elettorale (proporzionale), bisognerebbe tuttavia verificare se sarebbero rispettate le direttive del diritto federale (art. 8 cpv. 1 Costituzione federale) in merito all'equivalenza del valore numerico, alla parità della forza del voto e all'uguaglianza di valore del voto. Dato che sia la procedura di elezione, sia i circondari elettorali sono esplicitamente disciplinati nell'art. 27 Cost. cant., un eventuale cambiamento andrebbe assolutamente accettato dagli aventi diritto di voto nel quadro di un referendum obbligatorio.

Già oggi e in generale si può affermare che una riforma elettorale con riferimento alle regioni sarebbe attuabile con ogni variante di suddivisione, nella misura in cui fosse voluta politicamente. Per rispettare le direttive federali citate andrebbero poi considerati meccanismi di compensazione (ad es. più circondari elettorali all'interno di una regione popolosa).

### **3.7 Proposta del Governo: dieci regioni**

Tenendo conto degli orientamenti del Gran Consiglio e valutando gli argomenti apportati, il Governo ritiene opportuno, sensato e in grado di ottenere il consenso della



maggioranza creare dieci regioni. Così possono essere considerate in modo ottimale le circostanze geografiche, culturale, linguistiche e storiche nel nostro Cantone.

## 4 Configurazione del progetto

La ripartizione della competenza di regolamentazione tra Costituzione e legge significa che di principio la configurazione può avvenire a livello di legge. Una revisione della Costituzione cantonale è necessaria solo, ma pur sempre, per decidere in linea di principio il livello intermedio e per stabilire le principali regolamentazioni del diritto transitorio.

Naturalmente, l'attuazione non avviene soltanto tramite una revisione parziale della Costituzione cantonale. Per via della procedura scelta, gli adeguamenti necessari a livello di legge verranno effettuati soltanto dopo l'accettazione della revisione costituzionale e sottoposti al Gran Consiglio con un messaggio separato.

### 4.1 Configurazione formale

<b>Diritto vigente</b>	<b>Progetto</b> Le modifiche sono evidenziate
------------------------	--

<b>Costituzione del Cantone dei Grigioni (CSC 110.100)</b>	
<p><b>Art. 11</b> Competenze d'elezione</p> <p>Le e gli aventi diritto di voto eleggono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i membri del Gran Consiglio nonché le loro e i loro supplenti;</li> <li>2. i membri del Governo;</li> <li>3. i membri grigionesi del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati;</li> <li>4. i membri dei tribunali distrettuali;</li> <li>5. le e i presidenti di circolo nonché le loro e i loro supplenti;</li> <li>6. le e i presidenti delle corporazioni regionali;</li> </ol>	<p><b>Art. 11</b> Competenze d'elezione</p> <p>Le e gli aventi diritto di voto eleggono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i membri del Gran Consiglio nonché le loro e i loro supplenti;</li> <li>2. i membri del Governo;</li> <li>3. i membri grigionesi del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati;</li> <li>4. i membri dei tribunali <b>regionali</b>;</li> <li><b>5. abrogato</b></li> <li><b>6. abrogato</b></li> <li>7. i membri delle autorità comunali, a norma di legge;</li> </ol>

<b>Diritto vigente</b>	<b>Progetto</b> Le modifiche sono evidenziate
------------------------	--

<p>7. i membri delle autorità comunali, a norma di legge;</p> <p>8. altre autorità e altre detentrici e altri detentori di cariche, a norma di legge.</p>	<p>8. altre autorità e altre detentrici e altri detentori di cariche, a norma di legge.</p>
<p><b>Art. 26</b> Responsabilità dello Stato</p> <p>1 Il Cantone, i distretti, i circoli e i comuni nonché le altre corporazioni di diritto pubblico e gli altri istituti autonomi rispondono, indipendentemente dalla colpa, dei danni che i loro organi e le persone a loro sottoposte hanno illecitamente causato nell'esercizio delle attività connesse al servizio.</p> <p>2 La legge può prevedere deroghe come pure una responsabilità fondata sull'equità per danni causati da un atto lecito.</p>	<p><b>Art. 26</b> Responsabilità dello Stato</p> <p>1 Il Cantone, le <b>regioni</b>, i circoli e i comuni nonché le altre corporazioni di diritto pubblico e gli altri istituti autonomi rispondono, indipendentemente dalla colpa, dei danni che i loro organi e le persone a loro sottoposte hanno illecitamente causato nell'esercizio delle attività connesse al servizio.</p> <p>2 La legge può prevedere deroghe come pure una responsabilità fondata sull'equità per danni causati da un atto lecito.</p>
<p><b>Art. 54</b> Giurisdizione civile e penale</p> <p>La giurisdizione civile e penale è esercitata:</p> <p>1. dal Tribunale cantonale;</p> <p>2. dai tribunali distrettuali;</p> <p>3. ...</p>	<p><b>Art. 54</b> Giurisdizione civile e penale</p> <p>La giurisdizione civile e penale è esercitata:</p> <p>1. dal Tribunale cantonale;</p> <p>2. dai tribunali <b>regionali</b>;</p> <p>3. ...</p>
<p>2. CIRCOLI, DISTRETTI E CORPORAZIONI REGIONALI</p> <p>A. Suddivisione del territorio cantonale</p> <p><b>Art. 68</b> Distretti e circoli</p> <p>1 Il Cantone è suddiviso nei Distretti e nei Circoli seguenti:</p> <p>1. Albula (Circoli di Alvaschein, Belfort, Bergün e Surseres);</p> <p>2. Bernina (Circoli di Brusio e Poschiavo);</p> <p>3. Hinterrhein (Circoli di Avers, Domleschg, Rheinwald, Schams e Thusis);</p> <p>4. Imboden (Circoli di Rhäzüns e Trins);</p> <p>5. Inn (Circoli di Ramosch, Suot Tasna, Sur Tasna e Val Müstair);</p> <p>6. Landquart (Circoli Fünf Dörfer e di Maienfeld);</p>	<p>2. <b>REGIONI E CIRCOLI</b></p> <p>A. Suddivisione del territorio cantonale</p> <p><b>Art. 68</b> <b>Regioni</b> e circoli</p> <p>1 Il Cantone è suddiviso nelle seguenti <b>regioni</b>:</p> <p>1. <b>Bernina/Maloja</b>;</p> <p>2. <b>Inn</b>;</p> <p>3. <b>Imboden</b>;</p> <p>4. <b>Landquart</b>;</p> <p>5. <b>Grigioni centrale</b>;</p> <p>6. <b>Moesa</b>;</p> <p>7. <b>Plessur</b>;</p> <p>8. <b>Prettigovia/Davos</b>;</p> <p>9. <b>Surselva</b>;</p>

<b>Diritto vigente</b>	<b>Progetto</b> Le modifiche sono evidenziate
------------------------	--

<p>7. Maloja (Circoli di Bregaglia e Engadina Alta);</p> <p>8. Moesa (Circoli di Calanca, Mesocco e Roveredo);</p> <p>9. Plessur (Circoli di Coira, Churwalden e Schanfigg);</p> <p>10. Prettigovia/Davos (Circoli di Davos, Jenaz, Klosters, Küblis, Luzein, Schiers e Seewis);</p> <p>11. Surselva (Circoli di Disentis, Ilanz, Lumnezia/Lugnez, Ruis e Safien).</p> <p>2 Con l'approvazione del Gran Consiglio, i circoli di un medesimo distretto possono aggregarsi fra loro.</p>	<p><b>10. Viamala.</b></p> <p><b>2 La legge disciplina l'appartenenza dei comuni alle regioni e ai circoli.</b></p>
<p><b>Art. 69</b> Corporazioni regionali</p> <p>1 Per assolvere compiti regionali, i comuni si aggregano costituendo corporazioni regionali.</p> <p>2 Le corporazioni regionali vanno delimitate in modo che siano in grado di assolvere i loro compiti in maniera opportuna ed economica.</p>	<p><b>Art. 69</b> Corporazioni regionali</p> <p><b>abrogato</b></p>
<p><b>Art. 70</b> Circoli</p> <p>1 I circoli sono corporazioni del diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria.</p> <p>2 Assolvono i compiti loro assegnati dal Cantone o dai comuni.</p> <p>3 Formano i circondari elettorali per le elezioni del Gran Consiglio.</p> <p>4 Il Cantone promuove l'aggregazione di circoli.</p>	<p><b>Art. 70</b> Circoli</p> <p>1 I circoli sono corporazioni del diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria.</p> <p>2 Assolvono i compiti loro assegnati (...) dai comuni.</p> <p>3 Formano i circondari elettorali per le elezioni del Gran Consiglio.</p> <p>4 Il Cantone promuove l'aggregazione di circoli.</p>
<p><b>Art. 71</b> Distretti</p> <p>1 I distretti costituiscono le circoscrizioni giudiziarie per la giurisdizione civile e penale.</p> <p>2 Lo stato giuridico dei distretti è disciplinato dalla legge.</p>	<p><b>Art. 71</b> Regioni</p> <p><b>1 Le regioni adempiono i compiti loro assegnati dal Cantone, dai circoli o dai comuni. In questi settori hanno capacità giuridica e di agire.</b></p> <p><b>2 Le regioni costituiscono le circoscrizioni giudiziarie per la giurisdizione civile e penale.</b></p> <p><b>3 L'organizzazione delle regioni è disciplinata dalla legge.</b></p>
<p><b>Art. 72</b> Corporazioni regionali</p> <p>1 Le corporazioni regionali sono enti del diritto pubblico</p>	<p><b>Art. 72</b> Corporazioni regionali</p>

<b>Diritto vigente</b>	<b>Progetto</b> Le modifiche sono evidenziate
------------------------	--

cantonale con personalità giuridica propria.  2 Assolvono i compiti loro assegnati dal Cantone, dai circoli o dai comuni.	<b>abrogato</b>
<b>Art. 73 Organi</b>  1 Organi obbligatori dei circoli e delle corporazioni regionali sono:  1. l'insieme delle e degli aventi diritto di voto che esercitano i loro diritti politici tramite votazione per urna o votazione per alzata di mano nell'assemblea popolare dei cittadini;  2. il consiglio del circolo rispettivamente le o i delegati della corporazione regionale;  3. la o il presidente del circolo rispettivamente della corporazione regionale;  4. altri organi a norma di legge.  2 La legge provvede affinché i circoli e le unioni di comuni garantiscano l'esercizio dei diritti politici.	<b>Art. 73 Organi</b>  <b>1 La legge disciplina gli organi obbligatori dei circoli e delle regioni, nonché i diritti politici.</b>
<b>Art. 74 Vigilanza</b>  1 Il Governo esercita, nei limiti previsti dal diritto cantonale, la vigilanza sui circoli, sui distretti e sulle corporazioni regionali. Fa eccezione la vigilanza sulla giustizia.  2 Per quanto attiene ai compiti che i comuni hanno delegato ai circoli e alle corporazioni regionali, la vigilanza si limita al controllo della legalità, salvo diversa disposizione di legge.	<b>Art. 74 Vigilanza</b>  1 Il Governo esercita, nei limiti previsti dal diritto cantonale, la vigilanza sui circoli <b>e sulle regioni</b> . Fa eccezione la vigilanza sulla giustizia.  2 Per quanto attiene ai compiti che i comuni hanno delegato ai circoli e alle <b>regioni</b> , la vigilanza si limita al controllo della legalità, salvo diversa disposizione di legge.
<b>Art. 76 Competenza e collaborazione</b>  1 Il Cantone e i comuni assolvono i compiti di interesse pubblico, per quanto l'offerta privata non sia sufficiente. I compiti sono stabiliti dalla costituzione e dalla legge.  2 Il Cantone, le corporazioni regionali, i circoli e i comuni cooperano fra loro nell'adempimento dei compiti pubblici. Nel limite del possibile si deve favorire la collaborazione con i privati.	<b>Art. 76 Competenza e collaborazione</b>  1 Il Cantone e i comuni assolvono i compiti di interesse pubblico, per quanto l'offerta privata non sia sufficiente. I compiti sono stabiliti dalla costituzione e dalla legge.  2 Il Cantone, le <b>regioni</b> , i circoli e i comuni cooperano fra loro nell'adempimento dei compiti pubblici. Nel limite del possibile si deve favorire la collaborazione con i privati.
<b>Art. 107 Corporazioni regionali</b>	<b>Art. 107 Corporazioni regionali</b>

<b>Diritto vigente</b>	<b>Progetto</b> Le modifiche sono evidenziate
------------------------	--

<p><sup>1</sup>Le organizzazioni regionali di collaborazione fra comuni che al momento dell'entrata in vigore della nuova Costituzione non sono ancora corporazioni regionali ai sensi della presente Costituzione, saranno trattati fino al 31 dicembre 2006 come corporazioni regionali.</p> <p><sup>2</sup>Il consiglio di direzione delle corporazioni regionali ha il compito di presentare agli organi e ai comuni competenti entro il 31 dicembre 2004 proposte per la futura configurazione di una corporazione regionale.</p>	<b>abrogato</b>
--	-----------------

## 4.2 Spiegazioni relative alle singole disposizioni

### Art. 11 **Competenze d'elezione**

n. 4 progetto: dal punto di vista terminologico, i tribunali distrettuali dovranno essere denominati tribunali regionali. La nomina dei giudici deve rimanere fedele al sistema attuale (elezione popolare).

n. 5 progetto: la funzione del presidente di circolo e dei suoi supplenti è notevolmente cambiata dall'ultima riforma giudiziaria. I circoli non svolgono più compiti giudiziari. Inoltre, secondo l'intenzione del Gran Consiglio, ai circoli non vanno più assegnati compiti cantonali (vedi in seguito art. 70 cpv. 2 progetto Cost. cant.). Non è più giustificata una prescrizione di diritto cantonale a livello di Costituzione per la nomina dei presidenti di circolo e dei loro supplenti. Per quanto concerne i circoli e la loro mutata importanza, bisogna permettere una flessibilità possibilmente elevata. È ad esempio ipotizzabile che i sindaci possano contemporaneamente svolgere la funzione di presidente di circolo. I singoli circoli devono poter decidere la modalità d'elezione a norma delle loro basi giuridiche (n. 8).

n. 6 progetto: le corporazioni regionali continueranno a esistere fino a quando le regioni saranno completamente operative (ossia fino al 1° gennaio 2017). Ai sensi di una regolamentazione transitoria, le singole corporazioni regionali dovranno poter

scegliere, a norma della loro base giuridica, le modalità di nomina del presidente ( cfr. numero 8). Con ciò l'elezione popolare non è più imperativamente prescritta.

#### **Art. 26 Responsabilità dello Stato**

cpv. 1 progetto: adeguamento terminologico

#### **Art. 54 Giurisdizione civile e penale**

n. 2 progetto: adeguamento terminologico

#### **Art. 68 Regioni e circoli**

Le regioni vengono elencate nella Cost. cant. con il nome e in ordine alfabetico. I circoli non andranno per contro più citati con il nome. La legge deve disciplinare l'appartenenza dei comuni alle regioni (e ai circoli). A questo scopo è necessaria una revisione della legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in distretti e circoli (CSC 110.200). In questo modo il Gran Consiglio potrà procedere all'assegnazione dei comuni alle singole regioni. Nei casi in cui sorgono dubbi relativi all'appartenenza regionale bisognerà procedere a votazioni popolari per determinare la volontà d'appartenenza.

I circoli "storici" verranno mantenuti anche in futuro. Gli attuali 39 circoli non subiscono cambiamenti. Anche in futuro sarà così possibile che i confini dei circoli si sovrappongano a quelli delle future regioni (ad es. Flims).

Con questa procedura sono garantiti i diritti di partecipazione democratici del Gran Consiglio ed eventualmente della popolazione.

Nel presente caso il Governo pone in discussione la variante con dieci regioni.

#### **Art. 69 Corporazioni regionali**

Con l'attuazione della riforma territoriale, le attuali corporazioni regionali vengono sostituite dalle nuove regioni. Per questo motivo l'art. 69 Cost. cant. diventa superfluo. L'abrogazione dell'articolo a partire dal 2017 (cfr. normative concernenti l'entrata in vigore) portano all'annullamento delle basi per le corporazioni regionali, motivo per cui esse vengono automaticamente sciolte.

## **Art. 70 cpv. 2**                      **Circoli**

A febbraio 2011 il Gran Consiglio ha deciso che i circoli devono poter essere utilizzati per l'adempimento di compiti comunali o intercomunali, non però per compiti cantonali, fino all'attuazione delle strutture a livello regionale. Ciò non è accompagnato da un'eliminazione automatica dei compiti attuali. Essi verranno a cadere una volta modificate le relative basi giuridiche.

I circoli continuano a fungere da circondari elettorali per il Gran Consiglio.

## **Art. 71**                                      **Regioni**

Per quanto riguarda il concetto delle regioni cfr. 4.3.

## **Art. 72**                                      **Corporazioni regionali**

Con l'attuazione della riforma territoriale, le attuali corporazioni regionali vengono sostituite dalle nuove regioni. Per questo motivo l'art. 72 Cost. cant. diventa superfluo.

## **Art. 73**                                      **Organi**

A febbraio 2011 il Gran Consiglio con 66 voti contro 47 ha espresso la volontà strategica di limitare l'accesso agli organi decisionali delle future regioni esclusivamente a membri dei municipi. In questo modo le regioni andranno strutturate coerentemente secondo le regole della collaborazione intercomunale. La legge disciplina l'organizzazione e la configurazione delle regioni e dei circoli. A questo scopo è necessaria tra l'altro una revisione parziale della legge sui comuni. A questo proposito verrà effettuata una procedura di consultazione.

La nomina dei giudici regionali deve anche in futuro avvenire sempre tramite un'eletzione popolare (art. 11 progetto Cost. cant).

## **Art. 74**                                      **Vigilanza**

Adeguamenti terminologici.

## **Art. 76**                                      **Competenza e collaborazione**

Adeguamento terminologico

## **Art. 107**                                      **Corporazioni regionali**

Con l'attuazione della riforma territoriale, le corporazioni regionali vengono sostituite dalle nuove regioni. Per questo motivo l'art. 107 Cost. cant. diventa superfluo.



## **5 Conseguenze finanziarie e per il personale**

### **5.1 Conseguenze per il Cantone**

Il finanziamento dei tribunali distrettuali viene già oggi assunto integralmente dal Cantone. Indipendentemente dalla nuova suddivisione in regioni, i compiti giudiziari dovrebbero rimanere invariati. Anche il Tribunale cantonale rimane organo di vigilanza dei tribunali regionali. Non sono da prevedere cambiamenti sostanziali dal punto di vista finanziario e del personale rispetto alla situazione attuale.

Potranno esserci conseguenze finanziarie e sul personale nella misura in cui compiti cantonali oggi non ancora assunti dai distretti o dalle regioni verranno attribuiti alle future regioni. Le conseguenze delle relative decisioni vanno tuttavia illustrate nel singolo caso e non possono essere descritte nel quadro della presente consultazione.

Impedendo sovrapposizioni, grazie a strutture snelle e in generale grazie alle semplificazioni delle strutture proposte, sono da attendersi aumenti dell'efficienza in misura non quantificabile.

### **5.2 Conseguenze per i comuni**

In caso di entità invariata dei compiti, il passaggio di compiti affini alla giustizia dai circoli alle regioni non dovrebbe gravare maggiormente i comuni rispetto a un adempimento dei compiti da parte dei circoli o a livello di più circoli. Nella configurazione del futuro diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti sottoposta per la consultazione, il Governo ha proposto di strutturare gli uffici dei curatori professionali regionali anche quali servizi d'accertamento per l'APMA. Nel caso di APMA cantonalizzate, le relative prestazioni per l'APMA vanno compensate ai comuni.

Le conseguenze finanziarie e per il personale sui comuni per quanto riguarda i compiti delegati dai comuni dipendono da quali compiti essi delegheranno alle future regioni, in quale misura e con quale finanziamento.

### **5.3 Conseguenze per i distretti**

Fino al 31 dicembre 2016 i giudici eletti rimarranno in carica. A seconda del numero delle future regioni e dei tribunali regionali, dal 1° gennaio 2017 le ubicazioni dei tribunali potranno cambiare. Ciò può avere conseguenze sul luogo di lavoro dei giudici e degli impiegati, nonché sull'infrastruttura. Il periodo di transizione di quattro anni fino all'entrata in funzione dei nuovi tribunali regionali è sufficiente per chiarire le relative questioni. Il finanziamento dei tribunali competerà ancora al Cantone.


### **5.4 Conseguenze per le corporazioni regionali**

Le conseguenze maggiori sono da attendersi per le corporazioni regionali. Le attuali organizzazioni autocostruite rimarranno operative fino al più tardi alla fine del 2016. A seguito dell'eliminazione delle basi giuridiche (Cost. cant.), le corporazioni regionali si scioglieranno entro tale data.

Le ulteriori conseguenze dipendono dal numero delle regioni e dalla delega di compiti da parte dei comuni e del Cantone. Il lungo periodo transitorio fino allo scioglimento delle attuali corporazioni regionali permette di chiarire le questioni organizzative. A livello di legge va garantito che durante il periodo transitorio non si creino doppioni con importanti conseguenze finanziarie.

## 6 Attuazione ed entrata in vigore

L'attuazione si basa sul principio illustrato graficamente di seguito. Il 1° gennaio 2015 entreranno in vigore le basi legali determinanti per le regioni. I membri dei tribunali regionali andranno eletti solo nel corso del 2016. Il mandato dei membri dei tribunali regionali si collega direttamente a quello degli attuali giudici distrettuali che verranno eletti nel 2012 per un ulteriore mandato di quattro anni (fino alla fine del 2016). I distretti e le corporazioni regionali verranno sciolti per la fine del 2016.



Il Governo stabilisce l'entrata in vigore. Nel presente caso è opportuna un'entrata in vigore a tappe: la revisione parziale va posta in vigore il 1° gennaio 2017 ad eccezione degli art. 68, 71 cpv. 1 e 3, nonché 73. Gli art. 68, 71 cpv. 1 e 3, nonché l'art. 73 vanno posti in vigore già il 1° gennaio 2015. I membri dei tribunali regionali devono essere eletti al più tardi nel 2016 (per il mandato 2017-2020). La legge disciplina i dettagli.